

REGOLAMENTO

PER LE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
IN PUBBLICA FOGNATURA

(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario
n° 34 del 18 ottobre 2013)





Premesso che:

- questa Autorità d'Ambito Calore Irpino (ATO) in data 18.12.2006 con deliberazione n° 27 ha provveduto all'approvazione del regolamento per le autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura, modificato a seguito dell'emanazione:
 - ✓ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 19.10.2011, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3.02.2012 e approvato con deliberazione CdA n. 16 del 30.06.2012,
 - ✓ del Regolamento della Regione Campania n. 11 del 12.10.2012 "Criteri assimilazione alle acque reflue domestiche", approvato con deliberazione del CdA n. 63 del 16.11.2012;
- in data 30.09.2013 è stato pubblicato sul BURC n. 52 il Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24.09.2013 "**Criteri assimilazione alle acque reflue domestiche**" (Regolamento della Regione Campania n. 6/2013) che prevede la ridefinizione dei criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche e l'individuazione di alcune tipologie assimilate;
- il co. 7 lett. e) dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2009 prevede che le tipologie di scarichi assimilate ai reflui domestici debbano essere definite con normativa regionale;
- in data 13.06.2013 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica del 13.03.2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35" (DPR n. 59/2013), pubblicato sulla G. U. n. 124 del 29.05.2013, che conferisce alla Provincia la competenza per il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- questa AATO non ha ancora provveduto ad affidare il servizio idrico integrato (SII) al Gestore unico di cui alla legge 36/94, oggi sostituita dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "*Norme in materia ambientale*", per cui operano tuttora una pluralità di gestioni, particolarmente per quanto concerne i servizi di fognatura, che si identificano nei diversi Gestori e numerose Gestioni Comunali in economia, così come si desume dall'aggiornamento del Piano d'Ambito, approvato dall'Assemblea dei Sindaci n. 20 del 21/12/2012;
- in tale situazione di fatto esistente, si inserisce il sistema delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue nelle pubbliche fognature previsto dall'ordinamento sulla tutela dell'ambiente dettato dal D. Lgs. 152/2006, che attribuisce, in materia, competenze diverse ai vari soggetti coinvolti nella responsabilità di assicurare il servizio ai cittadini.

Tale normativa è basata, in tutta evidenza, sul presupposto che sia stato affidato il servizio idrico integrato al Gestore unico, la cui esistenza rende possibili tutti gli adempimenti di legge senza dover ricorrere a soluzioni estemporanee e/o analogiche del tutto transitorie.

Fatte salve le eventuali diverse disposizioni regionali, il comma 7 dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., attribuisce alle Autorità d'Ambito le competenze ad autorizzare gli scarichi di acque reflue nelle pubbliche fognature.

In tale contesto compete alle Autorità d'Ambito:

- a) adottare le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubbliche fognature, in base alle caratteristiche dell'impianto (art. 107, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- b) autorizzare gli scarichi di acque reflue termali (sulla base del regime autorizzatorio della Regione) in pubbliche fognature nell'osservanza dei regolamenti emanati dal Gestore del SII (art. 124, comma 5 e 7 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);



- c) supportare l'autorità competente ad autorizzare il Gestore allo smaltimento di rifiuti liquidi nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione (art. 110, comma 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- d) determinare le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti di cui al precedente punto c) (art. 110, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- e) determinare la somma che il richiedente è tenuto a versare per le spese occorrenti per l'emissione della pratica di autorizzazione (art. 124, comma 11 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.);
- f) organizzare il servizio per il rilascio delle autorizzazioni di competenza (art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Tutto ciò premesso, al fine di consentire agli utenti e agli attuali gestori di adempiere alle disposizioni di legge riguardanti le autorizzazioni agli scarichi in pubbliche fognature, in via transitoria, nelle more dell'affidamento da parte di questa Autorità d'Ambito del SII al Gestore Unico, si è approvato il Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue in pubblica fognatura così come modificato ed integrato dalle norme citate in premessa.

Lo stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito ufficiale dell'AATO www.atocaloreirpino.it, trasmesso in formato digitale per opportuna conoscenza ai soggetti gestori del servizio fognatura e depurazione operanti nell'ATO 1, ai Comuni dell'ambito ed alla Regione Campania Area Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile - settore 4 provinciale ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile di Avellino, Settore 5 provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, disinquinamento protezione civile di Benevento e Settore 9 Ciclo Integrato delle Acque.

Il Commissario Straordinario
F.to Prof. Giovanni Colucci



INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 – Oggetto.....	5
Art. 2 - Finalità.....	5
Art. 3 - Classificazione degli scarichi.....	7
Art 4 – Competenze.....	8
PARTE II – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	9
Art. 5 - Criteri generali di autorizzazione.....	9
Art. 6 - Limiti di accettabilità e criteri di ammissibilità degli scarichi.....	9
Art. 7 – Titolarità dell'autorizzazione allo scarico.....	10
Art. 8 - Domanda di autorizzazione.....	10
Art. 9 – Istruttoria.....	11
Art. 10 - Termini di presentazione e rilascio dell'autorizzazione - Durata – Rinuncia.....	11
PARTE III - ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.....	13
Art. 11 – Criteri generali per acque assimilate alle domestiche.....	13
PARTE IV - ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE.....	13
Art. 12 – Criteri generali di assimilazione alle acque reflue domestiche.....	13
PARTE V - ONERI PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA.....	15
Art. 13 – Oneri.....	15
PARTE VI - CONTROLLO DEGLI SCARICHI.....	16
Art. 14 - Regolarità dello scarico.....	16
Art. 15 - Competenza - organizzazione del servizio di controllo.....	16
Art. 16 - Programma di controllo.....	16
Art. 17 - Inosservanza delle prescrizioni.....	17
Art. 18 - Sanzioni amministrative e penali.....	17
Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali.....	17





PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in applicazione del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- ha per oggetto, unitamente ad ogni attività connessa:
 - le procedure per il rilascio:
 - delle autorizzazioni agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/2006,
 - dei pareri necessari per l'emissione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR 59/2013, dell'Autorizzazione integrata Ambientale (AIA) e dell'approvazione dei progetti per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e segg.,
 - dei provvedimenti di assimilazione alle acque reflue domestiche, ai sensi del Regolamento della Regione Campania n. 6 del 24.09.2013;
 - la redazione del catasto degli scarichi in pubblica fognatura anche per le categorie di attività di cui art. 3 co. 1 let. a) del *Regolamento n. 6 del 24.09.2013 "Criteri assimilabilità acque reflue domestiche"* della Regione Campania;
 - la definizione del programma di controllo degli scarichi, di cui all'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti;
 - l'emissione delle diffide, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- si applica nel territorio di competenza dell'ATO 1 Calore Irpino, come delimitato dalla L.R. 14/1997, comprendente i Comuni della provincia di Avellino (esclusi Calabritto e Senerchia) e della provincia di Benevento.

Art. 2 - Finalità

1. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad uniformare nel territorio dell'ATO 1 la disciplina delle seguenti attività:
 - a) Rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura (art. 124 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) per attività non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 1 del DPR 59/2013, riferita ai seguenti casi:
 - **Nuova autorizzazione**, relativa:
 - a nuovi insediamenti;
 - ad insediamenti esistenti non autorizzati;
 - alle seguenti variazioni sostanziali delle condizioni alla base dell'autorizzazione vigente:
 - incremento della portata scaricata giornalmente di oltre 15%;
 - incremento del carico giornaliero o della concentrazione media nelle 24 ore di almeno uno dei principali inquinanti, di oltre il 20%;





- rilevazione della presenza di nuovi inquinanti, anche se in concentrazioni compatibili con i limiti di accettabilità imposti, che a giudizio del Gestore modifichino in misura sensibile l'apporto di inquinamento attribuibile al complesso produttivo;
 - decesso del titolare, cessione/fitto e trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale, relativamente ad aziende in possesso di autorizzazioni vigenti.
- o **Rinnovo autorizzazione**, relativa ad insediamenti esistenti già autorizzati, senza variazione delle caratteristiche dello scarico;
 - o **Variazione autorizzazione vigente**, relativa ai casi:
 - di modificazioni della natura della ditta autorizzata e/o della titolarità dello scarico (voltura dell'autorizzazione);
 - di miglioramento delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico;
 - di trasferimento dell'attività, senza variazione delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico;
 - di ristrutturazione e/o ampliamento e/o diversa destinazione d'uso dell'attività, senza variazione delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico.
- b) Rilascio del provvedimento di assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche, per le attività di cui all'art. 3 co. b) e c) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013.
- c) Rilascio del parere per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura nell'ambito del procedimento AUA, previo nulla osta dei gestori della rete fognaria e del depuratore, ai sensi del DPR 59/2013, per le attività, non ricomprese nel Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e ricadenti nelle categorie di imprese di cui all'art. 1 del DPR 59/2013.
- d) Rilascio del parere per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura nell'ambito del procedimento AIA (autorizzazione integrata ambientale), ai sensi del D.Lgs. 128 del 29.06.2010 e dell'approvazione dei progetti per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti di cui all'art. 208 e segg., previo nulla osta dei gestori della rete fognaria e del depuratore.
- e) Redazione del catasto degli scarichi, per le attività di cui all'art. 3 co. a) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e all' art. 101, co. 7 lett. a), b), c), d), f) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- f) Definizione dei criteri di determinazione degli oneri di autorizzazione posti a carico del titolare dello scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 11 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- g) Definizione del programma di controllo degli scarichi in pubblica fognatura (art. 128 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), riferito, in particolare, ai limiti massimi di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura di cui all'art. 107 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché della procedura di diffida e sospensione, fino all'eventuale revoca, dell'autorizzazione allo scarico, prevista per i casi di inosservanza delle prescrizioni impartite all'atto dell'autorizzazione (art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

2. Per quanto non espressamente disciplinato, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.





Art. 3 - Classificazione degli scarichi

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli scarichi di acque reflue, come definiti nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1) Acque reflue domestiche

- si considerano *acque reflue domestiche* le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74, co. 1, lett.g) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

2) Acque assimilate alle acque reflue domestiche

- si considerano acque reflue assimilate alle domestiche le acque reflue (art. 101, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e art. 3 co. a) del Regolamento n. 6/2013:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale, precisamente dall'art. 3 del Regolamento n. 6/2013 che prevede:

*a) Sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della **Tabella A**. Se è presente la coesistenza di due o più attività tra quelle riportate in elenco della **Tabella A**, la classificazione di "scarichi domestici" assegnata ai rispettivi scarichi e alla loro unione non è modificata.*

3) Acque assimilabili alle acque reflue domestiche

- si considerano acque reflue assimilabili alle domestiche, ai sensi dell'art. 3 co. b) e c) del Regolamento n. 6/2013:

*b) ...le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense e le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla **Tabella B** del presente regolamento e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella **Tabella B**, valgono i valori limite*



previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura.

c) Nel caso in cui un'attività supera i valori limite di emissione di cui alla **Tabella B** del presente regolamento, ma rispetta comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione, il titolare dell'attività o il legale rappresentante può presentare istanza di assimilazione all'Autorità competente, che trasmette l'accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore dell'impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell'impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di refluo. L'eventuale parere negativo rilasciato dal gestore, si concretizzerà in un rigetto dell'istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, di richiedere l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, è fatto obbligo per l'attività di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali", e dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152.

Nel caso di compresenza di attività per le quali le acque reflue scaricate rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere a) e b) dell'art. 3 co. 1 del Regolamento n.6/2013 con attività diverse, il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, richiede l'autorizzazione allo scarico conforme al regolamento dell'Autorità Competente, ai sensi dell'articolo 124, D. Lgs. n.152/06.

4) Acque reflue industriali

- qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74, comma 1, lett.h) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e quelle di cui alla lett. d) dell'art. 3 co. 1 del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013.
2. Ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. e), se un'attività presenta una combinazione di scarichi di acque reflue che rientrano fra quelle assimilate a domestiche secondo le lettere a) e b) del presente articolo con acque reflue non assimilate né assimilabili alle acque reflue domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante, richiede l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.152/06, fermo restando che, in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, resta l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali" dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n.152/06.

Art 4 – Competenze

1. Ai sensi dell'art. 124, co. 7 e dell'art. 128, co. 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento, che scaricano i reflui in pubblica fognatura, sono di competenza dell'Autorità d'Ambito.
2. Per l'istruttoria delle attività di cui sopra, l'Autorità d'Ambito si avvale degli attuali Gestori dei servizi di fognatura e di depurazione (d'ora in avanti denominati "Gestore"), in via transitoria e fino alla data di subentro del Gestore unico del S.I.I., tranne per i procedimenti di autocertificazione.





PARTE II – ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 5 - Criteri generali di autorizzazione

1. Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
3. In deroga al co. 1 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti adottati dal Gestore ed approvati dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 107, co. 2 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
4. Gli scarichi di acque reflue termali sono ammessi in reti fognarie nell'osservanza dei regolamenti che verranno emanati dal Gestore e approvati dall'Autorità d'Ambito.
5. I titolari degli insediamenti industriali che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione allo scarico, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti e/o modifiche dei cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, devono darne preventiva comunicazione all'Autorità d'Ambito ed al Gestore del servizio.
6. Resta in ogni caso l'obbligo assoluto di rispettare i limiti di accettabilità prescritti dall'Allegato 5 della parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
7. Fermi gli adempimenti minimi di legge, al fine di semplificare la procedura di autorizzazione in ragione della peculiarità degli scarichi industriali e del ciclo produttivo sotteso, si applica la classificazione degli scarichi riportata in **Tabella 1 – Categoria delle attività produttive**.

Art. 6 - Limiti di accettabilità e criteri di ammissibilità degli scarichi

1. I limiti massimi di accettabilità fissati per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura sono quelli stabiliti dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fino a diversa determinazione dell'Autorità d'Ambito, da adottare ai sensi dell'art. 107, co. 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dalla disciplina di cui al Regolamento della Regione Campania n. 6/2013. Previo parere positivo del Gestore, potranno essere autorizzati con specifico provvedimento eventuali scarichi con caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e/o contenenti sostanze esplicitamente non previste nella stessa tabella.

In ogni caso, le caratteristiche dello scarico dovranno essere tali da non creare inconveniente alcuno alle infrastrutture fognario/depurative interessate.

2. I **criteri di ammissibilità** degli scarichi in pubblica fognatura sono i seguenti:
 - o tutti gli scarichi devono rispettare:
 - i limiti massimi di accettabilità di cui al co. 1,





- le prescrizioni dei regolamenti emanati dal Gestore e preventivamente approvati dall'ATO,
 - le eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione allo scarico;
 - gli scarichi di acque reflue industriali sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Autorità d'Ambito, in base alle caratteristiche indicati dai gestori degli impianti di depurazione ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina vigente in materia di scarichi di acque reflue urbane e devono essere preventivamente autorizzati.
3. Nel caso in cui la pubblica fognatura sia sprovvista di impianto di depurazione terminale o momentaneamente in disservizio, tali scarichi dovranno essere conformi, fin dalla data di attivazione degli stessi, ai limiti di cui alla Tab. 3, Allegato 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., scarico in acque superficiali.

Art. 7 – Titolarità dell'autorizzazione allo scarico

1. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico è attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante che ne assume gli obblighi ed i diritti. In caso di sostituzione, la titolarità dell'autorizzazione allo scarico permane in favore ed a carico dell'azienda, fatto salvo l'obbligo della tempestiva comunicazione dell'avvenuta sostituzione all'Autorità d'Ambito ed al Gestore. Nei casi di scarichi comuni a più attività industriali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, co. 2 del presente regolamento.
2. La titolarità dell'autorizzazione decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione/fitto dell'azienda o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda.

Art. 8 - Domanda di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (art. 124 del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.) deve essere inoltrata dalle attività non ricadenti nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del DPR 59/2013.
2. La procedura di rilascio dell'autorizzazione allo scarico è la seguente:
 - l'istanza è presentata in triplice originale all'Autorità d'Ambito per raccomandata A/R, all'indirizzo "ATO 1 Calore Irpino c/o la Casa della Cultura V. Hugo - via Seminario 83100 Avellino", ovvero consegnata a mano al relativo protocollo, o al SUAP, qualora operativo presso il Comune, o inviata per pec all'indirizzo di posta elettronica atocaloreirpino@pec.it ;
 - la domanda, completa in ogni sua parte, deve essere conforme alla modulistica predisposta da questa Autorità (allegata al presente Regolamento a formarne parte integrante) ed in sintesi, deve contenere:
 - tutte le informazioni necessarie per consentirne la corretta istruttoria, indicate nella modulistica,
 - la documentazione dettagliatamente elencata nella modulistica,
 - l'attestazione del versamento di cui all'art. 13,
 - la dichiarazione di non essere un'attività ricadente nelle categorie di imprese di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.



Art. 9 – Istruttoria

1. Salvo ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario in relazione alla peculiarità dello scarico da autorizzare, l'istruttoria delle domande di autorizzazione si articola come segue:
 - a. verifica della **completezza e correttezza** della documentazione prodotta;
 - b. verifica della **coerenza** delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico con il ciclo produttivo;
 - c. richiesta ed acquisizione del **parere di accettabilità quali-quantitativo dello scarico** rilasciato dal gestore del servizio fognario-depurativo.
2. La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità della domanda di autorizzazione;
 - 2.1 Qualora durante la fase di istruttoria emergesse la non completezza e/o coerenza e/o conformità della documentazione trasmessa, il funzionario responsabile provvederà ad inoltrare richiesta di integrazione alla ditta, tramite SUAP o per raccomandata A/R, ovvero per posta certificata, dando il **termine perentorio di 30 giorni** per provvedere. Nella nota si rappresenterà che qualora non si provveda LA PRATICA VERRA' ARCHIVIATA e che pertanto, la ditta non sarà autorizzata allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue.
3. La richiesta di parere di accettabilità quali-quantitativo dello scarico viene inviata al gestore della rete fognaria e del depuratore per raccomandata A/R, ovvero per posta certificata, e lo stesso deve provvedere alla sua emissione nel **termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta**, inoltrata per conoscenza anche alla ditta. La mancata trasmissione in detto termine comporta LA CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA E LA RELATIVA ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA con l'impossibilità da parte dell'AATO di concludere il procedimento amministrativo ed emettere autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. In tal caso, la ditta non è autorizzata allo scarico in pubblica fognatura.
4. Nel caso in cui il parere del Gestore risulti negativo o tale da richiedere una modifica sostanziale delle condizioni a base dell'istanza iniziale, sarà richiesto all'utente di ripresentare l'istanza recependo le osservazioni poste dal Gestore.
5. Il provvedimento finale conterrà tutte le indicazioni tecniche volte a garantire che lo scarico sia effettuato in conformità alla normativa vigente e senza pregiudizio del sistema ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente; inoltre, potrà contenere prescrizioni alle quali l'utente dovrà uniformarsi nel termine perentorio stabilito dal provvedimento, pena l'applicazione dell'art. 17 co. 4 del presente regolamento.

Art. 10 - Termini di presentazione e rilascio dell'autorizzazione - Durata – Rinuncia

1. Sono fissati i seguenti termini di presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico, per ciascuno dei casi di cui all'art. 2, co. 1 del presente Regolamento:
 - a) **Nuove autorizzazioni**

La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata prima dell'entrata in esercizio dell'attività.
 - b) **Rinnovo autorizzazione allo scarico**

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico, un anno prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti dell'autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione

sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti che sono rimaste immutate:

- a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
- b) le caratteristiche del ciclo produttivo, compresa la capacità di produzione;
- c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
- d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
- e) la localizzazione dello scarico.

Ove la domanda è presentata entro il predetto termine, lo scarico oggetto di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione e fino al rilascio del nuovo provvedimento dell'Autorità d'Ambito (rinnovo dell'autorizzazione o diniego).

Qualora la domanda non sia presentata entro il medesimo termine, in pendenza del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione resta ferma la scadenza dell'autorizzazione vigente.

c) Variazione autorizzazione vigente

La domanda di variazione dell'autorizzazione allo scarico vigente deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento, nei casi di cui all'art. 2 co. 1 lett. a), prima che sia intervenuta la variazione.

L'Autorità d'Ambito, all'esito dell'istruttoria, rilascerà variazione all'autorizzazione allo scarico o diniego motivato.

2. Ai sensi dell'art. 124 co. 8 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'autorizzazione allo scarico è valida:
 - o per **anni quattro** dalla data di rilascio, per le nuove autorizzazioni e per i rinnovi di autorizzazioni;
 - o **fino alla naturale scadenza**, per le variazioni di autorizzazioni vigenti.
 3. L'utente che intende cessare l'attività in possesso di autorizzazione vigente deve darne comunicazione di rinuncia all'Autorità d'Ambito, che provvederà a comunicarlo al Gestore.
-





PARTE III - ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

Art. 11 – Criteri generali per acque assimilate alle domestiche

1. I titolari delle attività con le caratteristiche di cui:
 - all'art. 101, co. 7, lett. a), b), c), d) e f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii,
 - alla lett. a) dell'art. 3 co. 1 del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e pertanto, rientranti nella Tabella A dello stesso;

al fine di consentire a questa AATO di attuare il catasto degli scarichi in pubblica fognatura, presentano, con le modalità riportate nel presente articolo, autocertificazione attestante che la ditta scarica in pubblica fognatura acque reflue provenienti da una delle categorie di attività assimilate a quelle domestiche.

Allegata al presente regolamento, è disponibile l'apposita modulistica di autocertificazione da trasmettere, unitamente alla documentazione richiesta nella stessa, in triplice copia in originale all'Autorità d'Ambito per raccomandata A/R, all'indirizzo "ATO 1 Calore Irpino c/o la Casa della Cultura V. Hugo - via Seminario 83100 Avellino", ovvero consegnata a mano al relativo protocollo, o al SUAP, qualora operativo presso il Comune, o inviata per pec all'indirizzo di posta elettronica atocaloreirpino@pec.it.

2. Le informazioni contenute nell'autocertificazione consentiranno l'aggiornamento del catasto degli scarichi, nonché saranno trasmesse al Gestore per consentire l'individuazione degli scarichi sulla rete fognaria gestita.
3. Nei casi in cui subentrino modificazioni della natura della ditta e/o della titolarità di tale scarico sarà necessario comunicarlo all'Autorità di Ambito.
4. Nei casi in cui subentrino modificazioni della natura dello scarico, del ciclo produttivo della ditta sarà necessario presentare nuova autocertificazione, qualora ne persistano le condizioni, o nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

PARTE IV - ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE

Art. 12 – Criteri generali di assimilazione alle acque reflue domestiche

1. Sono da considerarsi assimilabili alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 3, co. 1 lett. b) del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013:
 - ✓ le acque provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense,
 - ✓ le acque reflue scaricate da tutte quelle attività, che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla **Tabella B** del Regolamento della Regione Campania n. 6/2013 e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non ricompresi nella **Tabella B**, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali e in fognatura.





Per queste attività non è richiesta autorizzazione, ma è fatto l'obbligo di consentire i controlli così come previsto ex D.Lgs. 152/2006 ed inviare una richiesta di assimilazione, attraverso una dichiarazione di inizio attività all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura. Tale richiesta contiene la documentazione necessaria alla completa definizione dell'attività produttiva, delle modalità di scarico, e comprovante la quantità e la qualità del refluo scaricato.

L'autorità competente verifica, previa istruttoria, la richiesta di assimilazione e notifica al richiedente l'esito (accoglimento o rigetto) dell'istanza.

In fase di istruttoria, l'AATO provvede a richiedere parere tecnico quali-quantitativo al gestore dell'impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell'impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di refluo.

L'eventuale parere negativo, rilasciato dal gestore, si concretizzerà in un rigetto dell'istanza di assimilazione con conseguente obbligo per il Titolare dell'attività o Legale Rappresentante, di richiedere l'autorizzazione allo scarico con le modalità della parte II del presente regolamento.

Qualora non è presente un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale, è fatto obbligo per l'attività di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3, colonna "Scarichi in acque superficiali" dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

2. Possono essere considerate assimilabile alle acque reflue domestiche anche le attività che superano i valori limite di emissione di cui alla Tabella B, ma rispettano comunque i limiti previsti dalla normativa statale in materia di criteri di assimilazione. In tal caso, il titolare dell'attività o il legale rappresentante può presentare istanza di assimilazione all'autorità competente, che trasmette l'accoglimento o il rigetto solo dopo aver acquisito il parere tecnico motivato del gestore dell'impianto di depurazione finale in cui è convogliato lo scarico da autorizzare, circa la capacità dell'impianto a ricevere ed a trattare tale tipologia di refluo.
3. I titolari delle attività appartenenti alle categorie di imprese di cui sopra, presentano apposita richiesta di assimilazione attraverso una "Dichiarazione Inizio Attività", come da modulistica allegata al presente regolamento. È presentata in triplice originale all'Autorità d'Ambito per raccomandata A/R, all'indirizzo "ATO 1 Calore Irpino c/o la Casa della Cultura V. Hugo - via Seminario 83100 Avellino", ovvero consegnata a mano al relativo protocollo, o al SUAP, qualora operativo presso il Comune o per PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata;
4. Tale richiesta contiene la documentazione necessaria alla completa definizione dell'attività produttiva, delle modalità di scarico e comprovante la quantità e qualità del refluo scaricato, come previsto nella **Tabella B**;
5. La completezza della documentazione è condizione minima per la procedibilità dell'istanza di assimilazione;

5.1 Qualora durante la fase di istruttoria emergesse la non completezza e/o coerenza e/o conformità della documentazione trasmessa, il funzionario responsabile provvederà ad inoltrare richiesta di integrazione alla ditta, tramite SUAP o per raccomandata A/R, ovvero per posta certificata, dando il **termine perentorio di 30 giorni** per provvedere. Nella nota si rappresenterà che, qualora non si provveda, LA PRATICA VERRA' ARCHIVIATA e che pertanto, la ditta non riceverà il provvedimento di assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche; tale nota verrà trasmessa, per opportuna conoscenza, anche al gestore della rete fognaria e del depuratore.

5.2 L'ufficio tecnico dell'AATO, esaminata la documentazione prodotta dall'utente, provvederà a trasmetterla al Gestore dell'impianto di depurazione per la verifica "*circa la capacità dell'impianto a ricevere e trattare tale tipologia di refluo*" rispettando "*i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale*". Tale richiesta di parere viene inviata al gestore del depuratore per raccomandata A/R, ovvero per posta certificata, e lo stesso deve provvedere alla sua emissione nel **termine perentorio di 30 giorni dalla**



ricezione della richiesta. La mancata trasmissione in detto termine comporta LA CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA E LA RELATIVA ARCHIVIAZIONE DELLA PRATICA con l'impossibilità da parte dell'AATO di concludere il procedimento amministrativo ed emettere istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche dello scarico prodotto dalla ditta. Tale parere sarà inviato per conoscenza anche alla ditta.

6. Nel caso di accoglimento dell'istanza, l'AATO emetterà provvedimento di assimilazione alle acque reflue domestiche; in caso contrario, il richiedente dovrà presentare autorizzazione unica ambientale al SUAP di competenza, qualora ricada nella definizione di cui all'art. 1 del DPR 59/2013, o, in caso contrario, deve presentare autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura all'AATO.
7. Nei casi in cui subentrino modificazioni della ditta e/o della titolarità di tale scarico sarà necessario presentarne voltura.
8. Nei casi in cui subentrino modificazioni della natura dello scarico, del ciclo produttivo della ditta sarà necessario presentare nuova istanza di assimilazione, qualora ne persistano le condizioni, o nuova autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

PARTE V - ONERI PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

Art. 13 – Oneri

1. Ai sensi dell'art. 124, co. 11 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'importo degli oneri per l'istruttoria della pratica (di autorizzazione, di emissione del parere per AUA, per AIA o per il progetto ai sensi dell'art. 208 e segg., di assimilazione alle acque reflue domestiche e di autocertificazione) sono a carico del richiedente.
2. L'importo dovuto è riportato nella **tabella 2**, parte integrante del presente regolamento, per i diversi tipi di provvedimento e per ciascuna categoria, come specificate nella tabella 1 del presente Regolamento come specificato nel successivo co. 4.
3. Per gli oneri relativi all'emissione dei pareri di cui all'art. 2, co. 1 lett. c) e d), si fa riferimento agli importi previsti per "nuova autorizzazione" riportati in tabella 2.
4. Per le pratiche di autocertificazione è dovuto l'importo di € 50,00 da versare come specificato nel successivo co. 5.
5. L'importo di dette spese deve essere corrisposto all'Autorità d'Ambito mediante bonifico bancario sul conto corrente codice IBAN: IT 25 0 05392 15102 00000 1324466 presso la Banca della Campania.
6. Gli utenti sono, altresì, obbligati al pagamento di tutte le altre somme dovute eventualmente ad altri Enti/Gestori per le spese di sopralluogo, analisi e controlli che si dovessero rendere necessari in corso di istruttoria o a valle della stessa.



PARTE VI - CONTROLLO DEGLI SCARICHI

Art. 14 - Regolarità dello scarico

1. Fermo il rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità di Ambito e dal Gestore, l'esercizio dello scarico è comunque subordinato all'osservanza delle prescrizioni generali di leggi e regolamenti vigenti.

Art. 15 - Competenza - organizzazione del servizio di controllo

1. Ai sensi dell'art. 128, co. 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto ad effettuare adeguati servizi di controllo, secondo le indicazioni stabilite nel successivo art. 16.
2. I risultati devono essere periodicamente trasmessi all'Autorità di Ambito per le verifiche di competenza.

Art. 16 - Programma di controllo

1. Fermo il rispetto da parte del Gestore di ogni altro analogo obbligo vigente - in particolare di effettuare i prescritti controlli nei pozzetti di arrivo degli impianti di depurazione in esercizio - ai fini della verifica della regolarità degli scarichi dovrà applicarsi il seguente programma di controllo, differenziato come segue in ragione della tipologia del singolo scarico:
 - a) Acque assimilate alle acque reflue domestiche: random per la verifica della documentazione tecnica trasmessa dall'attività
 - b) Acque assimilabili alle acque reflue domestiche: frequenza biennale;
 - c) Acque reflue industriali: ogni scarico autorizzato è soggetto ad almeno un controllo con le seguenti frequenze riferite alle categorie di attività industriali di tabella A:
 - categoria 1: frequenza biennale;
 - categoria 2: frequenza annuale;
 - categoria 3/4: frequenza semestrale;
 - categorie 5: frequenza trimestrale.

La frequenza di controllo dovrà essere tale da non consentirne la prevedibilità da parte dell'utenza.

I parametri che il gestore provvederà ad analizzare per la verifica qualitativa saranno quelli necessari a caratterizzare lo scarico, indicati dal gestore nel parere di competenza.

All'atto di ogni controllo dovrà essere acquisita la documentazione attestante il corretto smaltimento ai sensi di legge degli eventuali rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo.

Fermo restando quanto disposto agli artt. n. 128 e 129 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il Gestore è autorizzato ad effettuare ispezioni, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite nonché delle condizioni di formazione degli scarichi, anche al fine della più completa definizione dell'attività di controllo.

In tale contesto, il gestore è altresì autorizzato ad effettuare prelievi di campioni dello scarico, dandone comunicazione all'utente. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.



Art. 17 - Inosservanza delle prescrizioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al successivo co. 2, è definita inosservanza alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico e dell'istanza di assimilazione, ogni modifica alle condizioni poste a base dell'atto vigente, in particolare, il mancato rispetto:
 - dei limiti massimi di accettabilità in fognatura;
 - delle prescrizioni dei regolamenti del Gestore, particolarmente di quelle afferenti ai cicli produttivi;
 - degli obblighi di manutenzione degli eventuali impianti di pretrattamento e dei collettori privati di allacciamento;
 - delle eventuali prescrizioni riportate nei provvedimenti.
2. Ferma l'applicazione delle sanzioni di cui alla parte III del D.Lgs. 152/06, nei casi di inosservanza delle prescrizioni dei provvedimenti comunque rilevata, il Gestore ne dà immediata comunicazione all'Autorità d'Ambito, completa di tutti gli elementi per l'avvio della procedura di diffida e sospensione, fino all'eventuale revoca, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 152/2006. L'Autorità d'Ambito procede, secondo la gravità dell'infrazione:
 - alla **diffida** stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità rilevate;
 - alla **diffida e contestuale sospensione** del provvedimento per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
 - alla **revoca** del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida nonché in caso di reiterate violazioni che possano determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione.
3. Il titolare dello scarico è tenuto, a seguito della diffida e nel termine imposto, al ripristino dell'impianto dandone immediata comunicazione all'AATO.
4. Qualora non si provveda nei termini stabiliti all'adempimento delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, lo stesso sarà soggetto a revoca o sospensione secondo i criteri e le modalità di legge.

Art. 18 - Sanzioni amministrative e penali

1. Il regime sanzionatorio per i casi di inosservanza delle prescrizioni del provvedimento allo scarico è riportato al Capo I - Sanzioni amministrative ed al Capo II - Sanzioni penali del Titolo V della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 19 - Disposizioni transitorie e finali

1. L'Autorità d'Ambito si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento a seguito dell'adozione:
 - di modifiche al Regolamento "Criteri assimilabilità acque reflue domestiche" della Regione Campania n. 6/2013;
 - dei Regolamenti emessi dalla stessa Autorità d'Ambito in sede di affidamento della Gestione del S.I.I. al Gestore unico e del relativo disciplinare tecnico che sarà allegato alla convenzione di gestione richiamati dall'art. 124, co. 4 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..





AUTORITA' D'AMBITO CALORE IRPINO
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura
REGOLAMENTO

Tabella 1 - CATEGORIE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tipologia di attività	Portata annua dello scarico Q (mc/anno)	CATEGORIA				
		1	2	3	4	5
Attività di servizi ed artigianali	$Q \leq 350$	x				
	$350 < Q \leq 750$		x			
	$750 < Q \leq 1500$			x		
	$Q > 1500$				x	
Attività industriali	$Q \leq 350$		x			
	$350 < Q \leq 750$			x		
	$750 < Q \leq 1500$				x	
	$Q > 1500$					x
Attività industriale i cui scarichi derivano da cicli produttivi di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del D. Lgs. 152/2006 e/o contengono le sostanze ivi indicate.	qualsiasi					x





AUTORITA' D'AMBITO CALORE IRPINO
Autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura
REGOLAMENTO

Tabella 2 - ONERI PER L'ISTRUTTORIA DELLA PRATICA

Oneri da versare all'Autorità d'Ambito (IBAN: IT 25 0 05392 15102 000001324466)

Tipo di istanza <i>(art. 2, comma 1 del presente Regolamento)</i>	CATEGORIA				
	1	2	3	4	5
Nuova autorizzazione	€ 100	€ 250	€ 350	€ 400	€ 500
Variazione dell'autorizzazione	€ 70	€ 150	€ 200	€ 250	€ 300
Rinnovo autorizzazione	€ 70	€ 150	€ 200	€ 250	€ 350
Istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche (DIA)	€ 100	€ 250	€ 350	€ 400	€ 500
Voltura istanza di assimilazione alle acque reflue domestiche (DIA)	€ 70	€ 150	€ 200	€ 250	€ 300
Autocertificazione attività assimilate alle acque reflue domestiche	€ 50	€ 50	€ 50	€ 50	x

